



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"LE SOCIETA' BENEFIT, UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LE
IMPRESSE"**

RELATORE:

CH.MO PROF. CLAUDIA SANDEI

LAUREANDO/A: ANA BOLEA

MATRICOLA N. 1103267

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Indice

INTRODUZIONE.....	1
1. NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE SOCIETA' BENEFIT.....	5
1.1. Benefit Corporation e B-Corp nella realtà Americana: dalla nascita al suo odierno consolidamento.....	5
2. LA DEFINIZIONE DI SOCIETA' BENEFIT E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
2.1. Le prime Società Benefit in Italia	10
3. LA CONNOTAZIONE DELL'INTERESSE SOCIALE NELLA SOCIETA' BENEFIT	15
3.1. L'oggetto sociale	15
3.1.1. Il recesso del socio.....	17
3.2. L'interesse sociale e il beneficio comune	18
4. LA GESTIONE DELLA SOCIETA' BENEFIT	23
4.1. Il responsabile del perseguimento del beneficio comune.....	23
4.2. La relazione annuale e i controlli sulla Società Benefit.....	24
5. DIFFERENZA TRA SOCIETA' BENEFIT E IMPRESA SOCIALE	27
CONCLUSIONE.....	29
APPENDICE	31
BIBLIOGRAFIA	35
SITOGRAFIA	36

INTRODUZIONE

Il Legislatore con la Legge di Stabilità 2016 (art.1 commi da 376 a 382 Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare figura societaria, quella della “Società Benefit”. La nuova disciplina è finalizzata a promuovere e favorire la diffusione di società denominate Società Benefit. Società che uniscono lo scopo di lucro con l’obiettivo di migliorare la situazione ambientale e sociale nel quale operano. Si tratta di società che hanno l’obiettivo di massimizzare il loro profitto ma hanno anche lo scopo di creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. La caratteristica principale è quella di perseguire *“nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, anche una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori d’interesse”*.¹

La legge non crea un nuovo tipo di società. *“Il legislatore abilita i tipi esistenti a prevedere nel proprio oggetto sociale statutario il perseguimento non solo di un utile da distribuire ma altresì, e parallelamente, anche qualche utilità di pubblico vantaggio.”*² La struttura che la Società Benefit può assumere è quella delle forme societarie già esistenti. Può assumere la veste di una qualsiasi società prevista dal codice civile (società di persone, società di capitali, società cooperative come da libro V, titoli V e VI del codice civile). In pratica si possono definire miste perché ibride tra la società commerciale e l’impresa sociale. Alla caratteristica principale della società commerciale (for profit) si aggiunge quella dell’impresa “non profit”. Accanto a questo dualismo del modello profit e non profit, troviamo il *“for benefit”*. Le Società Benefit sono collocate a metà tra le società finalizzate al profitto e le organizzazioni non profit. Nel modello di società commerciale l’accento è posto sull’obiettivo di massimizzare il profitto e creare valore esclusivamente per i soci. Nella società for benefit c’è una convergenza tra il raggiungimento dei risultati economici e quelli di soddisfacimento degli interessi per i soci e terzi (clienti, lavoratori, fornitori). Lo scopo di questo tipo di società è creare un vantaggio pubblico, inteso come un impatto positivo per la comunità e per l’ambiente. E’ una società che contribuisce a migliorare il mondo in cui viviamo nel presente e futuro. *“In sintesi, la visione della Società Benefit è di creare un futuro in cui tutte le attività economiche siano condotte nel rispetto delle persone e del pianeta, inventando e impiegando nuovi modi di operare risolutivi dei problemi di oggi*

1. L. 28 dicembre 2015, n. 208 Art. 1 comma 376

2. ROLFIO GIANLUCA, Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte) – Studium Iuris, 2016, n. 6, CEDAM

*senza crearne altri per il futuro”.*¹

L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea ad aver previsto questa nuova qualifica di società. Il nostro paese ha quindi introdotto un nuovo modo di fare impresa. Ciò è dovuto dall'importazione di una forma giuridica già esistente e diffusa negli Stati Uniti, denominata Benefit Corporation.²

Possono essere Società Benefit le società di nuova costituzione ma non solo. Anche le società già esistenti possono trasformarsi in Società Benefit a seguito di una modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

Le norme, come vedremo più avanti, prevedono che le finalità di beneficio comune siano indicate nell'oggetto sociale; che ci sia bilanciamento tra interesse dei soci e interesse dei terzi; ci sia un soggetto cui attribuire le funzioni di perseguimento del beneficio comune; che ci sia annualmente una rendicontazione dove vengono specificati gli obiettivi realizzati. Il mancato superamento di queste finalità dichiarate comporterà delle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle riguardanti il codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.

Prima di approfondire, nei paragrafi seguenti, i contenuti dei commi della Legge di Stabilità 2016, si rende necessario alcune brevi osservazioni.

I commi inerenti alle Società Benefit si possono raggruppare in funzione a tre ambiti: Operatività, Trasparenza e Pubblicità. Sotto il profilo dell'operatività si evince che tale qualifica deve essere data dal perseguimento di *“una o più finalità di beneficio comune nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili”*, beneficio come *“perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi...”*³ nei confronti delle categorie descritte nel comma 376. Sotto il profilo della trasparenza e pubblicità si mostrano i requisiti dell'atto costitutivo. La legge prevede che la Società Benefit debba *“indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire...”*⁴. Disposizione analoga è prevista per le modifiche che le società già esistenti vogliono porre per perseguire un beneficio comune. Infatti *“Le società, diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società...”*. La legge stabilisce che queste modifiche debbano essere depositate, iscritte e

1. DANIELA RIVA, Le Società Benefit – Federnotizie, Approfondimento giuridico, 06 aprile 2016

2. Sulla nascita delle Benefit Corporation si veda il capitolo 1

3. L. 28 dicembre 2015, n. 208 Art. 1 comma 378

4. L. 28 dicembre 2015, n. 208 Art. 1 comma 379

pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società. Il profilo della trasparenza è riconducibile anche alla possibilità della società di aggiungere nella propria denominazione la locuzione “Società Benefit” o l’acronimo “SB”. Utilizzando tale denominazione viene portata a conoscenza dei terzi il tipo di società.

Sempre dal punto di vista della trasparenza e pubblicità, il comma 382 prevede che le Società Benefit debbano *“redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici...; la valutazione dell’impatto generato...; ...descrizione di nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo”*.

Disciplina, come annuncia l’Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) nella Circolare 19 del 20 giugno 2016, dedicata alla disciplina delle Società Benefit, *“La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo”*. In particolare appare complesso e rilevante ai fini dell’applicazione delle nuove norme il diritto di recesso del socio in presenza di una modifica dell’oggetto sociale per perseguire scopi benefit. La nuova disciplina, per ora, non prevede per queste società, alcun beneficio fiscale, sgravi contributivi e agevolazioni fiscali.

1. NASCITA ED EVOLUZIONE DELLE SOCIETA' BENEFIT

Con l'approvazione della legge di Stabilità per il 2016, ai commi 376 – 382 dell'art. 1 viene introdotta nell'ordinamento Italiano la Società Benefit. Quest'ultima ha trovato stimolo nell'esperienza Statunitense, dove si sono diffuse per prime le “Benefit Corporation”. Le Benefit Corporation, come forma organizzativa, sono un'innovazione nell'ambiente internazionale. Nascono con l'intenzione di unire lo scopo di lucro di qualsiasi forma societaria commerciale e massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l'ambiente. Inizialmente questo nuovo modo di fare “impresa” è stato concepito negli Stati Uniti. L'origine di questo istituto giuridico avviene nel 2010 nel Maryland; infatti, è stato il primo stato Americano ad approvare una legislazione in merito. Successivamente, dal 2013, ha approvato la legislazione anche la California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington D.C., Arkansas.¹ Le leggi che disciplinano le Benefit Corporation in America differiscono tra loro da stato a stato.

Il percorso che ha portato il consolidamento dell'istituto giuridico delle Benefit Corporation parte qualche anno prima, con il sorgere della certificazione B-Corp. Quest'ultima è una certificazione volontaria e si distingue, come vedremo più avanti, dalla Benefit Corporation.

1.1. Benefit Corporation e B-Corp nella realtà Americana: dalla nascita al suo odierno consolidamento

La visione tradizionale della *corporate governance* vede l'impresa come un'entità orientata unicamente al profitto. Gli amministratori devono perseguire la massimizzazione del profitto. Questi ultimi si sono resi conto, via via nel tempo, che gli aspetti sociali e ambientali erano importanti per un vantaggio competitivo nel mercato. Prima dell'intervento del legislatore che ha riconosciuto la Benefit Corporation, talvolta gli imprenditori che volevano incorporare iniziative “verdi” o cause sociali nelle loro attività, erano spesso costretti a diventare “non profit”, limitando la loro capacità di ottenere capitali di rischio.²

Furono adottati da numerosi stati americani degli atti normativi che consentivano agli amministratori, nell'esercizio della loro attività, di considerare, oltre agli interessi degli azionisti (*shareholder*) anche quelli di altri portatori di interesse (*stakeholder*).³ Questi atti normativi nascevano con l'esigenza di dare una garanzia agli amministratori di società commerciali che durante il loro mandato volevano tutelare gli interessi degli stakeholders.

1. DOMENICO SICLARI, Le Società Benefit nell'Ordinamento Italiano - Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia n°1/2016

2. BRUNO PAGAMICI, Impresa Ibrida e terzo settore. I modelli imprenditoriali innovativi per l'impresa di domani – edizione 2017, pag. 304

3. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment – Documento del 15 maggio 2016

L'adozione di questi atti tutelavano gli amministratori contro azioni di responsabilità. Infatti, prima del riconoscimento giuridico delle Benefit Corporation americane, il management era spesso soggetto a essere attaccato da parte degli shareholders nel caso in cui non avesse perseguito la massimizzazione del profitto.

L'esigenza di dare una sicurezza agli amministratori ha portato alla nascita di una nuova forma giuridica "for benefit", che li autorizza ad agire nell'interesse anche delle ragioni ambientali o sociali.

Prima delle Benefit Corporation, come si è evidenziato in precedenza, che comparivano per la prima volta nel 2010, iniziava a diffondersi la certificazione B-Corp. Nel 2006 è stata fondata la B-Lab, un'organizzazione non profit che aveva l'obiettivo di emettere le certificazioni B-Corp alle aziende meritevoli. La B-Lab ha ideato uno "standard" di certificazione. Le imprese che raggiungevano quel determinato livello di prestazioni ambientali e sociali si aggiudicavano la certificazione. Oggi, nel mondo, la certificazione è detenuta da 2.133 aziende.¹ Quindi l'idea di un'impresa "for benefit" aveva visto la sua prima concretizzazione attraverso il rilascio di questi certificati.

La certificazione B-Corp ha portato poi alla diffusione delle Benefit Corporation. Bisogna specificare che queste due differiscono l'una dall'altra perché la prima è una certificazione volontaria e la seconda una forma giuridica d'impresa legalmente riconosciuta. La B-Corp è una certificazione volontaria che le aziende chiedono, non ha nessuna valenza giuridica, la Benefit Corporation invece è un istituto giuridico. E' stato osservato che la certificazione B-Corp misura l'impatto ambientale e sociale dell'azienda in un determinato momento, quindi non da garanzie nel medio-lungo tempo. Infatti, se il management cambiasse, questo potrebbe togliere tale certificazione. Al contrario la Benefit Corporation è una forma giuridica che guarda a lungo termine. In altre parole la forma giuridica dà una sicurezza alla *mission* dell'impresa.²

In alcuni stati americani non c'è la legislazione sulle Benefit Corporation ma operano aziende cui la B-Lab ha concesso la certificazione e al contrario ci sono stati in cui esiste la legge, ma non ci sono aziende certificate. La *community* di imprese con la certificazione B-Corp ha l'obiettivo di promuovere l'introduzione della Benefit Corporation come legge in tutti i paesi del mondo.

1. <https://www.bcorporation.net/>

2. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment – Documento del 15 maggio 2016

Oggi la comunità delle Benefit Corporation Americane comprende più di mille aziende certificate in 54 diversi settori: servizi ad imprese, telecomunicazioni, banche, società di tecnologia, abbigliamento e beni di largo consumo.¹ Tra le Benefit Corporation che operano negli Stati Uniti, si contano sia famosi *brand* che piccole aziende locali. Si evidenziano alcuni colossi come la californiana Patagonia, azienda certificata che opera nel settore dell'abbigliamento sportivo ecosostenibile; Ben & Jerry's produce gelati sostenibili e fa parte del gruppo Unilever; la Seventh Generation produce beni di consumo; la newyorkese Warby Parker produce occhiali da sole e da vista. Per ogni paio di occhiali venduti, l'azienda ne dona un altro ad una persona nel mondo che non ha la possibilità di poterli acquistare.²

1. BRUNO PAGAMICI, *Impresa Ibrida e terzo settore. I modelli imprenditoriali innovativi per l'impresa di domani* – edizione 2017, pag. 304

2. <https://www.bcorporation.net/community/>

2. LA DEFINIZIONE DI SOCIETA' BENEFIT E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Oggi le *Benefit Corporation* sono entrate nell'ordinamento giuridico Italiano assumendo il nome di *Società Benefit*. Tutto questo grazie ai nove commi (dal 376 al 384) della Legge di Stabilità n. 208, approvata il 28 Dicembre 2015. La legge si propone di promuovere la costituzione e la diffusione delle Società Benefit. L'obiettivo è di disciplinare società che hanno un duplice fine, la massimizzazione del profitto e il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune. Come specificato dal comma 376, queste devono operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi. Il beneficio comune da perseguire è stabilito dalla legge come creazione di uno o più effetti positivi oppure la riduzione degli effetti negativi dell'attività esercitata. In sintesi le Società Benefit rappresentano un'evoluzione, un nuovo modo di fare impresa. Mentre le società tradizionali hanno l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le Società Benefit integrano il proprio oggetto sociale con obiettivi di perseguimento di benefici collettivi e pubblici.

Questa duplice finalità che la società intende perseguire deve essere inserito nello statuto societario. Qualora una società voglia qualificarsi come Società Benefit dovrà indicare, oltre alle finalità di lucro, anche quelle di beneficio comune (ambientale e/o sociale). Tutte le società già attive possono scegliere di diventare una Società Benefit cambiando lo statuto societario o l'oggetto sociale.

Le imprese che scelgono di operare nel beneficio comune possono introdurre nella propria ragione sociale le parole "*Società Benefit*" o la dicitura "*S.B.*". La Società Benefit prevista dal nostro ordinamento è solo una struttura organizzativa, un modo di fare impresa, infatti qualsiasi società dei titoli V e VI può essere una Società Benefit. Non c'è un'aggiunta di una nuova forma societaria. E' stato evidenziato che le indicazioni contenute nei commi della legge n. 208/2015 andranno ad aggiungersi alla disciplina codicistica di riferimento. "*La nuova norma non prevede espressioni deroghe alla disciplina del diritto societario come contenuta nell'ordinamento, ma si limita a introdurre ulteriori requisiti*".¹

Invece per quanto riguarda i doveri e le responsabilità degli amministratori, la legge precisa che la Società Benefit deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento del beneficio comune indicato nello statuto. L'inosservanza di questi può portare ad un inadempimento da parte degli amministratori. Se la Società Benefit

1. DOMENICO SICLARI, Le Società Benefit nell'Ordinamento Italiano - Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia n°1/2016

non persegue le finalità del beneficio comune, è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole¹ e disposizioni del codice del consumo². La legge affida il compito di controllo sulla società all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 382 stabilisce che la Società Benefit debba redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario. La relazione deve includere a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato apposito e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato apposito; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. La relazione annuale va pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente.

Nei capitoli seguenti saranno analizzati i punti salienti. Il testo di legge è riportato nell’appendice A.

2.1. Le prime Società Benefit in Italia

L’esperienza americana è stata da esempio per la legislazione Italiana. L’impatto della nuova disciplina è stata accolta con favore dall’economia e dal mercato. L’Italia è il primo paese europeo che assegna l’identità giuridica alle Società Benefit.

Di seguito un breve elenco delle prime Società Benefit italiane, che prima di tutto avevano acquisito la certificazione B-Corp.³

Nativa Srl Società Benefit e B-Corp. Si tratta in pratica del ramo italiano e partner della B-Lab. E’ stata la prima impresa italiana certificata. Dall’oggetto sociale si evince che in qualità di Società Benefit ha l’obiettivo di *“promuovere e diffondere modelli e sistemi economici e sociali a prova di futuro, in particolare il modello di B-Corp e la forma giuridica di Società Benefit in diversi settori economici italiani; il design e l’introduzione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali; la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato con quello*

1. Decreto legislativo del 02 agosto 2007 n. 145

2. Decreto legislativo del 09 settembre 2005 n. 206

3. Registro Ufficiale delle Società Benefit Italiane gestito dalla B-Lab <https://www.bcorporation.net>

delle Società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato". La società Nativa Srl, quindi, ha incentrato il suo intero business sulla consulenza alle imprese affinché queste abbiano un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Aiuta le altre società ad acquisire la certificazione per poi diventare Società Benefit.

D-Orbit Srl Società Benefit e B-Corp. D-Orbit oltre a sviluppare componenti per satelliti orbitanti ed altre vetture spaziali rappresenta il primo passo per la soluzione all'inquinamento spaziale. Infatti, l'azienda è proprietaria di un brevetto capace di rimuovere in modo efficace e sicuro i satelliti in orbita attorno alla Terra, al fine di evitare collisioni con veicoli spaziali operativi.

Equilibrium Srl Società Benefit e B-Corp. L'azienda si occupa di costruzioni eco-compatibili e bioedilizie. Ha introdotto nel mercato italiano prodotti totalmente naturali come il Natural Beton e Biomattone che hanno molteplici proprietà tra cui l'isolamento termo-acustico. Il Natural Beton si ottiene combinando il truciolo vegetale di canapa con un legante a base di calce e additivi naturali. Questi materiali si possono utilizzare sia per nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni. Si possono usare per cappotti, isolante per pareti e tetti e prodotti antimuffa. Usando questi isolanti naturali nelle costruzioni abitative si può avere un notevole risparmio energetico. Inoltre la produzione del Natural Beton e del Biomattone di canapa e calce è il risultato di un processo produttivo a basso consumo energetico, con la conseguenza di un impatto ambientale basso.

Fratelli Carli Spa Società Benefit e B-Corp. E' un'azienda agroalimentare che produce cinque tipi di oli di oliva, specialità gastronomiche quali conserve alimentari e anche soluzioni cosmetiche a base di olio di oliva. Certificata nel 2014, ma secondo i dirigenti dell'azienda lo era già da tanto tempo. L'azienda è fondata da cinque pilastri fondamentali:

1. l'impiego di materiali riciclabili, biodegradabili, rinnovabili e la diminuzione delle quantità di confezioni utilizzate.
2. l'impegno aziendale ad utilizzare energia derivante da fonti rinnovabili, la riduzione dei rifiuti derivanti dalla produzione e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili. *"Gli specchi sono una mancanza di rispetto. Per questo vanno sempre evitati"*.
3. i fornitori sono scelti attentamente dal punto di vista della condivisione di valori e obiettivi aziendali, promuovendo lo sviluppo di pratiche di agricoltura sostenibile.
4. *"i collaboratori dell'azienda sono persone di famiglia"*. L'impegno dell'azienda è creare un benessere per i propri collaboratori e per le loro famiglie.
5. *"i clienti sono per l'azienda Amici Clienti. Condividere con loro la storia e le nostre scelte aziendali è da sempre un consuetudine"*.

Dermophysiologique Srl SB e B-Corp. Azienda che produce, distribuisce e vende prodotti cosmetici e di bellezza. L'oggetto sociale specifica che le finalità di beneficio comune si raggiungono attraverso *“l'immissione in commercio di prodotti cosmetici di origine naturale nel rispetto della fisiologia della pelle, adatti anche alle pelli di persone in terapia chemioterapica e nel rispetto dell'ambiente massimizzando l'utilizzo di materiali e packaging riciclabili e sostenendo iniziative filantropiche nei confronti di categorie di soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente, dall'attività societaria”*.

Treedom Srl Società Benefit e B-Corp. L'azienda promuove progetti agroforestali e di riforestazione. Ogni albero piantato è fotografato e geo localizzato, condivisibile sui social network e regalabile. Treedom ha deciso di unire la propria *mission* ambientale a una *mission* sociale perché dà la possibilità ad aziende e privati di acquistare sul proprio sito gli alberi e farli piantare nel sud del mondo e in Italia nei territori di Libera Terra. Essere una Società Benefit, per la Treedom, è stata una scelta “naturale” perché oltre a realizzare profitti, genera un impatto sociale e ambientale positivo.

Oltre alle aziende viste ce ne sono tante altre che hanno deciso di diventare Società Benefit. Alcune di queste sono per esempio: **Radici Srl SB** che intende perseguire benefici comuni quali *“benefici ambientali in termini di riduzione di emissione di gas ad effetto serra; benefici per le realtà agricole locali tramite la valorizzazione di prodotti locali ottenuti con metodi sostenibili (ad esempio agricoltura biologica); benefici per la collettività derivanti da un maggior consumo di prodotti freschi e naturali conseguito tramite attività educative e la convenienza intrinseca offerta dalla piattaforma online”*. **Little Genius International Srl Società Benefit** è un istituto scolastico che ha come oggetto sociale *“offrire servizi di innovazione sociale e assistenziale a favore dell'infanzia al fine di incentivare il progresso sociale e culturale”*. Promuove attività a favore di soggetti deboli e disagiati e opera in un edificio in bioarchitettura unico in Italia, chiamato “edificio che respira”. Attua una rigorosa campagna di risparmio energetico e utilizza di materiali ecologici e riciclabili. **Confini Azzuri Srl SB** è una società che ha per oggetto la *“promozione e attività a favore dell'accoglienza, assistenza e integrazione di cittadini extra comunitari provenienti da paesi stranieri, profughi e rifugiati politici, rifugiati da guerre, migranti; gestione di centri di accoglienza, strutture sanitarie, scolastiche e ricreative; corsi di formazione linguistica e didattica; corsi di inserimento al lavoro”*. **Anima e Corpo Srl Società Benefit** promuove attività sportive e di benessere. *“La società si prefigge di educare i giovani ai valori dello sport: spirito di sacrificio, disciplina e rispetto delle regole; si impegna ad avviare ed educare i giovani alla pratica dello sport, avendo uno sguardo privilegiato per coloro che*

provengono da famiglie con situazioni economiche svantaggiate". Inoltre, ha anche come scopo quello di realizzare strutture, in cui svolge la propria attività, in maniera tale da avere un minore impatto ambientale. **Millenotti e più Srl Società Benefit** ha l'obiettivo di sviluppare, produrre, commercializzare articoli di abbigliamento mediante l'impiego di processi produttivi e materiali innovativi. La società, oltre allo scopo di dividere gli utili, *"persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse"*. **Società Benefit AMD Srl SB** promuove l'organizzazione di eventi di formazione quali, ad esempio, corsi, congressi, convegni, seminari finalizzati a promuovere la conoscenza di malattie metaboliche.

3. LA CONNOTAZIONE DELL'INTERESSE SOCIALE NELLA SOCIETA' BENEFIT

Le disposizioni cui accennate in precedenza hanno come obiettivo quello di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società che perseguono attività di beneficio comune. Queste società denominate Società Benefit, oltre allo scopo di dividere gli utili, dovranno avere *“una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”*¹.

La nuova disposizione è un'occasione per le imprese perché consente alle società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l'unico obiettivo dell'attività aziendale.² Quindi l'obiettivo di queste società è quello di realizzare effetti positivi o la riduzione di effetti negativi per una o più categorie di soggetti. Questi soggetti possono essere i portatori di interesse coinvolti nell'attività svolta dalla società, direttamente o indirettamente, come per esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Un aspetto importante è quello dell'obbligo, della società che intende perseguire benefici comuni, di indicarli nell'oggetto sociale. Infatti, in fase di costituzione o di modifiche dell'oggetto sociale, queste dovranno indicare lo scopo di beneficio comune e i soggetti che beneficeranno di tale scopo.

3.1. L'oggetto sociale

Le finalità lucrative e gli obiettivi sociali che le Società Benefit vogliono perseguire devono essere *“indicate specificatamente”*³ nell'oggetto sociale. Il comma 379 illustra che *“La Società Benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire...”*. Il richiamo alle previsioni del codice civile, come specificato dalla legge, deve intendersi all'individuazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

Tali finalità sono perseguite tramite una gestione che va a bilanciare l'interesse dei soci con coloro sui quali l'attività sociale potrebbe avere un impatto. Oltre ai soggetti indicati nel comma 376, il comma 378 indica *“altri portatori di interesse”* precisando che essi sono soggetti coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività della società, come i lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

1. L. 28 Dicembre 2015, n. 208 Art. 1 comma 376

2. La disciplina delle società benefit – ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016

3. L. 28 Dicembre 2015, n. 208 Art. 1 comma 377

Quindi nell'oggetto sociale della Società Benefit deve essere specificato l'attività economica svolta dall'impresa e le finalità di beneficio comune. Inserire il beneficio nell'oggetto sociale serve prevalentemente ai terzi, per comprendere le finalità e i destinatari del beneficio dell'attività sociale. Queste finalità devono essere comprensibili e chiare non solo ai terzi ma anche agli stessi soci, quali portatori d'interesse, devono poter monitorare costantemente gli amministratori. Oltre all'indicazione delle finalità di beneficio comune è opportuno specificare anche le categorie di soggetti a cui corrisponde quel beneficio.

La clausola di beneficio comune da indicare nell'oggetto sociale permette alla società di acquisire l'acronimo "S.B." oppure le parole "Società Benefit" da indicare accanto alla propria denominazione sociale. Tale denominazione andrà utilizzata nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni. Sarà utile per mettere a conoscenza dei terzi il tipo di società.

Con la nuova disciplina c'è un notevole cambiamento nella struttura dell'interesse sociale per le società che vogliono assumere come obiettivo aziendale il beneficio comune. Le Società Benefit possono quindi, perseguire due obiettivi: profitto e beneficio comune. Questo porta a responsabilità in capo agli amministratori perché le finalità di beneficio comune sono vincolanti per questi ultimi. Come vedremo più nel dettaglio nel capitolo 4.1, i soci devono essere capaci di controllare gli amministratori al fine di correggere eventuali errori.

Le Società Benefit rappresentano una nuova possibilità a disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già operanti¹ infatti le società già attive, diverse dalle Società Benefit "*...qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società...*". Questa previsione è indirizzata alle società già costituite che intendono perseguire finalità di beneficio comune. La legge n. 208/2015 al comma 379 stabilisce che anche le società diverse dalle Società Benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, secondo le disposizioni previste per le modifiche dei patti sociali o dell'atto costitutivo proprie del tipo di società. Nel presente comma viene inoltre precisato che le suddette modifiche al contratto sociale o all'atto costitutivo devono essere depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli art. 2252, 2300, 2436 del codice civile.

1. DARIO SCARPA, Società Benefit: una interessante novità - SOCIETA' PIU', 26/02/2016

L'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di rendere definitivi gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica. Questo rende l'impresa più vicina alla realizzazione di queste finalità. “Le società che intendano perseguire finalità diverse dal solo scopo di lucro, potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere o cedere l'attività senza che ciò consegua la perdita dei valori originali dell'azienda. Lo scopo è quello di creare un segmento di mercato nel quale collocare imprese alle quali sia legalmente riconosciuta la possibilità di svolgere in modo stabile e permanente un'attività economica con fine di lucro che abbia anche un impatto positivo su determinate categorie di soggetti”.¹

3.1.1. Il recesso del socio

Resta adesso da chiarire se la modifica dell'oggetto sociale, di una società esistente che decide di “trasformarsi” in Società Benefit, possa comportare l'insorgere in capo al socio il diritto di recesso. La questione sarà differente, naturalmente, secondo il tipo di società impiegato.

Mentre nelle Spa, il diritto di recesso è legato, alla modifica della clausola dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società, nelle Srl si accenna al solo cambiamento dell'oggetto sociale. Per quanto riguarda le società per azioni, il diritto di recesso è riconducibile a tre categorie: quelle inderogabili previste dalla legge; quelle previste dalla legge, ma derogabili dall'autonomia statutaria; quelle previste dallo statuto. Per le cause inderogabili previste dalle legge, l'art. 2437 c.c. prevede in particolare: “*a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della società all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o partecipazione*”.

Questo dovrebbe far capire che il diritto di recesso del socio sorge al verificarsi della modifica dell'oggetto sociale. Una variazione che porta all'aggiunta di una nuova finalità di beneficio comune che non era presente all'origine e quando quest'ultima subisce cambiamenti notevoli rispetto al progetto imprenditoriale iniziale, rilevante anche sotto il profilo del rischio dell'investimento. Infatti, la disposizione indicata alla lettera a) dell'art. 2437 c.c. opera quando la modifica dell'oggetto sociale determina un mutamento significativo dell'attività

1. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Le Società Benefit (Parte III) Qualificazione giuridica e spunti innovativi – Documento del 31 gennaio 2017

della società che si riflette nelle condizioni di rischio dell'investimento.

La modifica della clausola che porta ad un adeguamento dell'oggetto sociale agli scopi "benefit" può essere rilevante ai fini del recesso del socio. L'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) nella Circolare 19 del 20 giugno 2016 propone l'esempio in cui la modifica possa riferirsi ad una percentuale dei ricavi o degli utili che sia destinato alle attività benefit. In tal caso, si potrebbe ritenere che il diritto di recesso consegua non tanto al cambiamento dell'oggetto sociale, ma piuttosto alla modifica concernente i diritti di partecipazione di cui all'art. 2437 lettera f) c.c.

Da questo mutamento può derivare una sostanziale modifica delle prospettive di redditività della partecipazione e delle condizioni di rischio dell'investimento. Per questo il socio è tutelato con la possibilità di recedere. In questi casi la modifica della clausola dell'oggetto sociale può determinare un cambiamento sostanziale dell'attività tale da giustificare in diritto di recesso del socio dissenziente.

3.2. L'interesse sociale e il beneficio comune

La Società Benefit deve indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune. La legge¹ non specifica espressamente quali siano queste finalità, ma dà la libertà di scelta alla società stessa, potendo scegliere le finalità in concreto da perseguire. La differenza tra la nostra e la legislazione del Maryland, per esempio, sta nel fatto che quest'ultima individua 7 aree di finalità di beneficio comune: 1) soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel normale corso dell'attività; 3) preservare l'ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 6) incrementare i flussi di capitale verso i enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi altro particolare beneficio per la società o per l'ambiente.²

E' vero che le società sono libere di scegliere quale beneficio comune perseguire ma è opportuno chiarire che, perché ci sia beneficio sia per i soci che per la collettività, l'attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva. Infatti le Società Benefit dovrebbero impegnarsi a garantire il benessere di tutti i soggetti coinvolti nella creazione della catena del valore (dai clienti, ai fornitori, ai lavoratori).

Cosa si intende per "beneficio comune"? A tal proposito il comma 378 della Legge n. 208/2015 stabilisce che: *"per beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio*

1. Legge n. 208/2015 art.1 commi da 376 a 382

2. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment – Documento del 15 maggio 2016

dell'attività economica delle Società Benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi...” La Società Benefit ha il compito di identificare gli effetti positivi e quelli negativi generati dalla propria attività sull'ambiente e sulla società. Deve intervenire su questi per cogliere le opportunità che possono allo stesso tempo generare benefici sociali, economici ed ambientali.

Le imprese che decidono di operare secondo uno schema di beneficio comune devono avere come obiettivo il miglioramento dell'ambiente naturale e sociale in cui operano. Devono essere capaci di ridurre o annullare del tutto le esternalità negative e/o utilizzare processi produttivi in grado di produrre esternalità positive.

Le imprese che scelgono di perseguire benefici comuni possono per esempio cercare di accrescere il benessere di persone e comunità, possono dedicarsi alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo dove operano o su tutto il territorio nazionale, diffondere e sostenere le attività culturali e sociali. Andando più nello specifico, le Società Benefit possono fornire beni o servizi a cittadini a basso reddito, a comunità svantaggiate, proteggere e/o ripristinare l'ambiente, migliorare la salute umana, promuovere le arti, la cultura, la scienza ecc.

Come osservato in precedenza, ci sono molte e stanno aumentando sempre di più, le società che hanno adottato questo modo di fare impresa. Per esempio la società Fratelli Carli Spa è una delle prime ad aver ottenuto la certificazione. L'impegno sociale di questa società si basa su cinque pilastri: l'utilizzo nel ciclo produttivo di materiali riciclabili e biodegradabili; l'uso prevalente di energie rinnovabili; affidamento su fornitori locali che a loro volta esercitano la loro attività su principi di sostenibilità; cure e motivazione del personale attraverso riconoscimenti di premi e formazione; la promozione per una corretta alimentazione e sostegno a iniziative umanitarie. La società perseguendo questi obiettivi trova in cambio sia un aumento di progresso sociale che di efficienza economica. A titolo esemplificativo la Società ha stimato che con l'energia che ha risparmiato nel corso del 2016 ha compensato i consumi annuali di quattro furgoni per la consegna di prodotti. Questo ha portato ad un inquinamento minore quindi un beneficio per l'ambiente e un risparmio di costi che ha inciso sui valori del bilancio.

Anche la società di cosmesi Dermophysiologique Srl aggiunge finalità di tutela ambientale nella propria attività attraverso l'impegno di risorse naturali provenienti da foreste coltivate e gestite secondo criteri di sostenibilità e utilizzando un *packaging* interamente riciclabile. Tra le varie iniziative utili che la società propone c'è anche quella di offrire servizi di estetica oncologica per contribuire a migliorare la qualità della vita alle donne malate di tumore.

Queste società, pur perseguendo obiettivi sociali, hanno registrato negli ultimi anni un graduale aumento del fatturato. E' una crescita che dimostra la possibilità di realizzare profitti anche in modo responsabile.

Diventare una società benefit, quindi, è un'opportunità per le imprese perché porta a innumerevoli vantaggi. Alcuni di questi sono:

1. *L'opportunità di essere una delle pioniere di un cambiamento epocale che restituisce valore all'umanità e all'ambiente prima che all'economia.*
2. *La possibilità di finalizzare, finalmente, il proprio potere economico anche alle esigenze dell'ambiente o delle persone, in modo tangibile e semplice. Non è più necessario essere un'organizzazione non profit, Onlus o impresa sociale, basta diventare una Società Benefit.*
3. *Il guadagno reputazione sui consumatori e sulle altre società del mercato.*
4. *L'accesso a un gruppo ristretto di Società Benefit che si affacciano adesso sul mondo del mercato e che si collegano tra di loro per complicità e condivisione degli stessi valori e visioni del futuro.*
5. *La possibilità di ispirare altre società a seguire il proprio esempio.¹*

Quindi i vantaggi che offre avere lo stato di Società Benefit possono essere:

- Creare valore a lungo termine. La Società Benefit ha l'opportunità di prendere decisioni basate sulla creazione di valore a lungo termine. La società supporta gli investitori a credere e a tenere conto della creazione di valore sostenibile a lungo termine. La Società Benefit promuove valori di lungo termine, investendo in capitale ambientale e umano. Questo potrebbe portare alla possibilità, che le aziende con obiettivi di lungo termine posano gestire efficacemente i rischi.
- Fiducia del consumatore. Diventando una Società Benefit si consolida nella mente dei consumatori un impatto sociale e ambientale maggiore. La finalità di beneficio comune delle società benefit è un fattore importante che può influenzare il consumatore, creando fiducia nei clienti e nei consumatori.
- Trasparenza. Le società Benefit sono obbligate a rendicontare regolarmente il loro impatto sociale ed ambientale. La rendicontazione predisposta in modo corretto porta trasparenze nei confronti dei soggetti terzi e riduce il rischio per gli investitori.
- Fiducia dei dipendenti. Le Società Benefit con il loro impegno sociale, attraggono capitale umano e ottengono un impegno maggiore da parte dei loro lavoratori. Fidelizzare i propri dipendenti è molto importante per questo tipo di imprese.

1. <http://societabenefit.com/perche-diventare-societa-benefit/vantaggi-societa-benefit/>

Può essere vantaggioso per un'impresa diventare una società benefit. Da notare, però, che non sono previsti incentivi fiscali per quest'ultime. Questo perché lo scopo principale, per questo tipo di società, deve essere la realizzazione non solo del profitto, ma anche di obiettivi sociali ed ambientali. Grazie all'entrata nel mercato delle Società Benefit, infatti, si auspica a una modifica nella mentalità imprenditoriale, non più cieca alle problematiche planetarie sia di tipo sociale che di tipo ambientale.¹

1. BEATRICE BERTARINI, La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit - Diritto e Giustizia, 14 marzo 2016

4. LA GESTIONE DELLA SOCIETA' BENEFIT

“Uno degli aspetti centrali in tema di SB è la gestione dell’ente e, conseguentemente, quello dei doveri che incombono sugli amministratori.”¹

Gli amministratori hanno il compito di “bilanciare” l’interesse del socio a massimizzare il profitto e perseguire un beneficio comune. Il comma 380 stabilisce che *“la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto”* e non aggiunge nulla a quanto già previsto dal codice civile in merito agli amministratori di una qualsiasi società. E’ la stessa Società Benefit che individua il soggetto o soggetti a cui affidare l’amministrazione dell’impresa. Gli amministratori a loro volta hanno il compito di perseguire queste finalità. Come vedremo di seguito il comma 382 stabilisce che annualmente deve essere redatta una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Questa relazione deve essere predisposta dagli amministratori.

Il comma 381 prevede che *“l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.”* Perciò *“in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.”*

4.1. Il responsabile del perseguimento del beneficio comune

Ai sensi dell’art. 2380 bis del codice civile, *“la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”*. Il compito degli amministratori, nella Società Benefit, è quello del bilanciamento tra gli interessi dei soci e gli interessi dei terzi. Se poniamo a confronto la società tradizionale e la Società Benefit notiamo che nella prima l’interesse sociale è la massimizzazione del profitto al fine di dividerne gli utili tra i soci. In questa prospettiva l’operato degli amministratori è certamente più semplificata perché dovranno orientare il proprio comportamento ad un solo criterio. Mentre la gestione della Società Benefit, implica che ci deve essere una ricerca di un punto di equilibrio tra i vari interessi che definiscono il beneficio comune e la massimizzazione del profitto.²

1. RIOLFO GIUANLUCA, Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (prima parte) - STUDIUM IURIS, 2016, n. 6, pag. 726

2. LENZI DILETTA, Le società benefit - GIURISPUDENZA COMMERCILAE, 2016, n.6, pag. 907

Il legislatore dispone che la società benefit deve essere “*amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376¹ conformemente quanto previsto dallo statuto.*” Saranno i soci che esamineranno l’operato degli amministratori, valuteranno le *performance* finanziarie e i risultati ottenuti nel perseguimento del beneficio comune, ovvero per l’impatto che l’impresa ha prodotto su ambiente e società civile.² A differenza della società tradizionale, dove controllano solo le prestazioni economiche-finanziarie, i soci valuteranno anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio dichiarati.

Riguardo ai doveri degli amministratori, la legislazione non ha variato nulla rispetto alla disciplina tradizionale se non per imporre agli stessi di tenere in considerazione anche interessi diversi da quelli del profitto. I doveri degli amministratori sono quelli di trasparenza, responsabilità e sostenibilità; infatti, secondo il comma 376 gli stessi devono agire in modo “*responsabile, sostenibile e trasparente*”. Il legislatore stabilisce che l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 380³ può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori. Infatti, in caso di violazione del dovere di perseguimento del beneficio comune saranno responsabili nei confronti della società gli amministratori. In tal caso, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.⁴

4.2. La relazione annuale e i controlli sulla Società Benefit

Il comma 382 impone alla società di redigere “*annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.*” La suddetta relazione annuale va pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. Tale relazione è una fonte di

1. Persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interesse

2. VENTURA LIVIA, Benefit corporation e circolazione di modelli: le società benefit, un trapianto necessario? – CONTRATTO E IMPRESA, 2016, n. 4/5, pag. 1158

3. Bilanciamento dell’interesse dei soci con il perseguimento del beneficio comune e gli interessi delle categorie di soggetti indicate dal comma 376

4. DOMENICO SICLARI, Le Società Benefit nell’Ordinamento Italiano - Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia n°1/2016

informazione nei confronti dei soci, che sono dunque aggiornati sull'operato degli amministratori.¹

Risulta necessario fare un chiarimento in merito al contenuto del cosiddetto “standard di valutazione esterno” contenuto nell'allegato 4 e alle “aree di valutazione” identificate nell'allegato 5. Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla Società Benefit deve essere: “1. *Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;* 2. *Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;* 3. *Credibile perché sviluppato da un ente che; a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;* 4. *Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.”²*

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi: “1. *Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;* 2. *Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;* 3. *Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;* 4. *Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia,*

1. LENZI DILETTA, *Le società benefit - GIURISPUDENZA COMMERCILAE*, 2016, n.6, pag. 909

2. Allegato 4 (articolo 1, comma 378): STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

*materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.*¹

La legge affida, infine, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune. Prevede che le Società Benefit che non perseguono tali finalità sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

¹.Allegato 5 (articolo 1, comma 378): AREE DI VALUTAZIONE

5. DIFFERENZA TRA SOCIETÀ BENEFIT E IMPRESA SOCIALE

La nuova disciplina della Società Benefit potrebbe essere una grande opportunità di sviluppo in modo equilibrato e sostenibile attraverso la creazione di valore sul mercato e apporto di benefici alla società civile. “Si presume che il riconoscimento giuridico della Società Benefit potrebbe apportare uno strumento utile per favorire la crescita economica sostenibile, compatibilmente con i principi dell’ordinamento italiano che regolano il funzionamento delle società commerciali, cercando di superare l’attuale dualismo tra società *for profit* e società *non profit*.”¹

Nel nostro paese, questa prima regolamentazione giuridica è stata accolta in modo positivo dall’ordinamento perché contribuisce a ridurre l’incertezza del quadro giuridico che caratterizza il Terzo Settore e l’Impresa Sociale. Negli ultimi decenni ci sono stati cambiamenti epocali nel settore *non profit*. La sempre più ampia nascita di organizzazioni non lucrative ha reso sempre più difficile la divisione tra organizzazione aventi fini di lucro e di altre tipologie di organizzazioni non profit. Il legislatore si era interessato a tale fenomeno di convergenza già nel 2006. Aveva intenzione di introdurre un’istituzione giuridica che unisse l’organizzazione aziendale tipica finalizzata al profitto ad un’attività economica che avesse per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Con l’emanazione del d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 si è voluto disciplinare la figura dell’Impresa Sociale che veniva “*sollecitata sia dagli operatori del terzo settore (a cui premeva di vedere riconosciuto nell’ordinamento giuridico il ruolo imprenditoriale da essi svolto nell’economia), sia dagli stessi soggetti for profit (i quali lamentavano la sistematica lesione del principio di libera concorrenza ad opera di soggetti de facto non sottoposti alla disciplina dell’imprenditoria commerciale, degli enti societari).*”² Il d.lgs. n. 155 prevede che possono acquisire la qualifica di impresa sociale “*tutte le organizzazioni private, ivi compresi enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.*” L’impresa sociale è, quindi, una figura giuridica che produce e scambia beni e servizi come le altre imprese, ma persegue una finalità (produrre externalità positive per la comunità) diversa da quella della distribuzione degli utili. In altre parole l’impresa sociale può essere definita come un ente non profit avente quale oggetto statutario l’esercizio di un’impresa commerciale, ma privo di un fine lucrativo o mutualistico.³

1. DOMENICO SICLARI, Le Società Benefit nell’Ordinamento Italiano - Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia n°1/2016

2. GOLINO C. E FRANCESCHETTI B.M., Capacità di sopravvivenza della “social enterprise” nazionale – Economia e diritto terziario, 2013, n.1

3. BEATRICE BERTARINI, La Società Benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit – Diritto e Giustizia, 14 marzo 2016

C'è da chiedersi allora, come mai in Italia (e non in altri paesi europei) è nata l'esigenza di introdurre la Società Benefit? Una possibile risposta a questa domanda potrebbe essere perché l'istituto giuridico delle Imprese Sociali ha sostanzialmente fallito. L'impresa Sociale non ha mai avuto un grande successo visto la scarsità delle organizzazioni che hanno scelto di adottare tale forma giuridica. Il numero di imprese sociali è irrilevante nel nostro contesto economico; infatti, da un'analisi dei dati condotta nel 2014¹ è stato evidenziato che soltanto 562 organizzazioni erano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese al 31 dicembre 2012.

“Il legislatore non è stato in grado di fornire agli operatori attivi nel *non profit* e nel *for profit* un'adeguata cornice giuridica.”² Lo strumento giuridico delle imprese sociali non è stato ampiamente utilizzato in Italia. Questo non è dato da un fattore economico bensì dalla non utilità di conformarsi come impresa sociale. La mancata adozione delle organizzazioni sotto la forma di impresa sociale, dunque, va imputata ad un difficile e poco incentivante assoggettamento alla legge. Infatti, dopo l'emanazione del d.lgs. 155/2006 alcuni analisti facevano notare “che chi operava nel settore dei servizi di utilità sociale si è progressivamente reso conto che la forma giuridica non era in grado di accompagnare, in modo adeguato, l'evoluzione di un numero crescente di organizzazioni operanti nel terzo settore verso un modo di gestione sempre più imprenditoriali.”³

Per un certo verso l'impresa sociale e la società benefit possono sembrare molto simili ma non lo sono. Dieci anni fa si era pensato alle organizzazioni con una filosofia aziendalistica che raggiungessero finalità sociali, ma l'idea di organizzazioni che perseguono contemporaneamente fini lucrativi e sociali è un'innovazione. Per questa ragione si spera che le Società Benefit abbiano più successo dell'impresa sociale.

Come per le imprese sociali, anche le società benefit non godono di incentivi e agevolazioni fiscali per l'adozione di tale opzione giuridica. A differenza delle prime però, la mancanza di una previsione sugli incentivi fiscali per le Società Benefit non è casuale. Lo scopo principale dell'introduzione delle Società Benefit è la realizzazione, da parte delle stesse società di lucro, anche di obiettivi sociali e ambientali nella convinzione della necessità di cambiamento e rivoluzione economica.⁴

1. BAGNOLI e TOCCAFONDI, L'impresa sociale ex d.lgs. 155/2006 e i suoi nuovi sviluppi: profili istituzionali, caratteristiche aziendali e settori di attività - VIII Colloquio Scientifico sull'Impresa Sociale, 2014

2. FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, Le società benefit (parte II) In requiem alle imprese sociali – Documento del 31 luglio 2016

3. VENTURI C., L'impresa sociale: I limenamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi – TUTTOCAMERE, aprile 2008

4. <http://societabenefit.com/perche-diventare-societa-benefit/incentivi-fiscali-societa-benefit/>

CONCLUSIONE

Il 28 dicembre 2015, con la Legge di Stabilità, una nuova forma d'impresa ha fatto il proprio ingresso nel diritto societario italiano: la Società Benefit. Si è cercato finora di analizzare cosa sono le Società Benefit e cosa rappresentano. Risulta una sorta di terza via, rispetto al dualismo classico tra società profit e non profit.

La Società Benefit rappresenta una concretizzazione di una forma d'impresa che accoglie e riconosce giuridicamente il perseguimento di obiettivi e altri interessi rispetto a quello dello scopo di lucro. L'obiettivo principale è quello di spingere le imprese a contribuire e creare un sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili e che portino beneficio a tutti.

L'introduzione dell'impresa benefit è un'innovazione ed è stata diffusa anche attraverso il Comunicato alla Presidenza del 17 aprile 2015 che ha evidenziato *“come tale modello superi l'approccio classico di fare impresa in quanto le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale.”*¹ E' stato evidenziato che in Europa *“sulla scia di quanto è avvenuto negli USA, le prime Benefit Corporation iniziavano ad affermarsi sul mercato, anche se il loro numero ancora oggi è ancora molto limitato. In nessun Stato dell'Unione Europea, tuttavia sono state approvate leggi o è stata avviata la discussione di provvedimenti sul tema”*, quindi il nuovo modello societario potrebbe rappresentare *“il primo provvedimento nell'ambito dell'Unione Europea a disciplinare tale tipologia di società e fare dell'Italia il paese capofila nella diffusione di società con scopo di beneficio comune.”*²

Molti si chiedono se questo nuovo istituto sarà in grado di stimolare un cambiamento che il legislatore cercava da tempo, se riuscirà a motivare un'evoluzione nell'approccio imprenditoriale? In via conclusiva la verifica dell'utilità della legge passerà attraverso il conteggio delle realtà organizzative che decideranno nel futuro di assumere la forma di Società Benefit.

1. P. 2 del Comitato alla Presidenza del 17 aprile 2015, Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune
2. P. 3 del Comitato alla Presidenza del 17 aprile 2015, Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune

APPENDICE

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, art.1

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;*
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;*
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;*
- d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.*

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati. (...)

Allegato 4 (articolo 1, comma 378): STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. *Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;*
2. *Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;*
3. *Credibile perché sviluppato da un ente che;*
 - a) *ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*
 - b) *utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.*
4. *Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:*
 - a) *i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;*
 - b) *le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;*
 - c) *l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;*
 - d) *il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;*
 - e) *un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.*

Allegato 5 (articolo 1, comma 378): AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. *Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;*

2. *Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;*
3. *Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;*
4. *Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.*

BIBLIOGRAFIA

BAGNOLI L., TOCCAFONDI, 2014, *L'impresa sociale ex d.lgs. 155/2006 e i suoi nuovi sviluppi: profili istituzionali, caratteristiche aziendali e settori di attività*, VIII Colloquio Scientifico sull'Impresa Sociale, Università di Perugia

BAUCO C., CASTELLANI G., DE ROSSI D., MAGRASSI L., 2017, *Le Società Benefit (Parte III) – Qualificazione Giuridica e spunti innovativi*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 31 gennaio 2017 [online] Disponibile su: <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1194>

BERTARINI B., 2016, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, Diritto e giustizia, Giuffrè, [online] Disponibile su: http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_SOC_societabenefit_bertarini_n.pdf

CASTELLANI G., DE ROSSI D., MAGRASSI L., RAMPA A., 2016, *Le Società Benefit (Parte II) – In requiem alle Imprese Sociali*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 luglio 2016 [online] Disponibile su: <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1078>

CASTELLANI G., DE ROSSI D., RAMPA A., 2016, *Le Società Benefit – La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 maggio 2016 [online] Disponibile su: <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1006>

CORSO S., 2016, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non-profit*, Nuove leggi civili commentate (Le), n. 5, Cedam, pag. 995 e ss.

DENOZZA F., STABILINI A., 2017, *Due visioni della responsabilità sociale dell'impresa, con una applicazione alla società benefit*, VIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", 17-18 febbraio 2017

GOLINO C., FRANCESCHETTI B.M., 2013, *Capacità di sopravvivenza della "social enterprise" nazionale*, Economia e Diritto terziario, n. 1

GUIDA P., 2016, *La "società benefit": una nuova forma societaria rivolta al terzo settore*, Notariato, n. 4, Ipsoa, pag. 434 e ss.

LENZI D., 2016, *Le società benefit*, Giurisprudenza commerciale, n. 6 Giuffrè, pag. 894 e ss.

MICOSSI, 2016, *La disciplina delle società benefit*, Assonime, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016 [online] Disponibile su: <http://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>

PAGAMINIC B., 2017, *Impresa ibrida e terzo settore – i modelli imprenditoriali innovativi per l'impresa di domani*, Primiceri editore

RIOLFO G., 2016, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima Parte)*, Studium Iuris, n. 6, Cedam, pag. 720 e ss.

RIOLFO G., 2016, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Seconda Parte)*, Studium Iuris, n. 7/8, Cedam, pag. 819 e ss.

RIVA D., 2016, *Le società benefit*, Federnotizie, [online] Disponibile su: <http://www.federnotizie.it/tag/societa-benefit/>

SICLARI D., 2016, *Le Società Benefit nell'ordinamento Italiano*, Rivista trimestrale di diritto dell'economia, n. 1

VENTURA L., 2016, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le società benefit, un trapianto necessario?*, Contratto e impresa, n. 4/5, Cedam, pag. 1134 e ss.

VENTURI C., 2008, *L'impresa Sociale: I lineamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi*, Tuttocamere, Aprile 2008

SITOGRAFIA

<http://societabenefit.com/>

<http://www.deorbitaldevices.com/>

<http://www.dermophysiologique.it/ita/>

<http://www.equilibrium-bioedilizia.it/>

<http://www.nativalab.com/home.php?lang=it>

<http://www.societabenefit.net/>

<https://www.bcorporation.net/>

<https://www.bcorporation.net/community/>

<https://www.carli.com/oliocarli/default.aspx>

<https://www.treedom.net/it/>